



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 24 maggio 2018

OGGETTO: Circolare INPS N.62 del 4 aprile 2018.  
 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017.  
 Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi  
 della speranza di vita

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA – SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>S E D E</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+3mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+4 mesi), dispone per il biennio 2019-2020, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione pari ad ulteriori **cinque mesi**.

L'INPS con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018, allegata, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate e, al punto 3 della medesima circolare, ha fornito, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la pensione di vecchiaia, avendo riguardo a quanto contenuto nel Messaggio Inps 545 del 10/01/2013, allegato.

## Pensione di anzianità.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA. MOBILE
2018	40 anni + 7 mesi servizio utile	15
2019	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2020	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2018	57 anni d'età + 7 mesi e 35 anni servizio utile	12
2019	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2020	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2018	53 anni d'età + 7 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2019	53 anni d'età + 7 mesi +5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12
2020	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## Pensioni di Vecchiaia.

Come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013.

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

I limiti di età (ordinamentali) previsti per il personale della Polizia di Stato, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334/2000, sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Altre Qualifiche 60 anni

**Pertanto, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.**

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

ANNO	REQUISITI (limite d'età ordinamentale + adeg. Incr. Speranza di vita)	FINESTRA MOBILE
2018	60/63/65 +7	12
2019	60/63/65 +7 + 5	12
2020	60/63/65 +7 + 5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019);
- pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

*Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.*

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone  
*Scandone*

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

## **5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016 (allegato 2).

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

---

[1] Cfr. la circolare n. 63/2015.

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2017

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (17A08386)

(GU n.289 del 12-12-2017)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere

dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità';

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2013 e l'anno 2016, è pari a 0,4 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,5 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a cinque mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità'.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
Franco

Il direttore generale delle politiche

previdenziali e assicurative  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ferrari

**LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 )

**Art. 1 - Comma 146**

Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».